



## **Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**Regolamento degli indirizzi e delle procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società partecipate.**

## Sommario

<b>Titolo I - Disposizioni generali</b> .....	3
Art.1 Principi generali e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Indirizzi programmatici .....	4
Art. 4 Competenza alla nomina o alla designazione .....	4
<b>Titolo II - Enti Strumentali e controllati</b> .....	4
Art. 6 Requisiti generali e professionali.....	4
Art. 7 Cause di inconfiribilità, incompatibilità e di esclusione.....	5
Art. 8 Presentazione delle candidature.....	7
Art. 9 Supporto amministrativo - istruttoria delle candidature.....	7
Art. 10 Durata degli incarichi e regime di prorogatio.....	8
Art. 11 Nomina o designazione.....	8
Art. 12 Obblighi dei nominati.....	8
Art. 13 Revoca, decadenza e dimissioni dagli incarichi.....	9
<b>Titolo III - Enti Non Strumentali</b> .....	10
Art.14 Requisiti e procedure per la nomina .....	10
Art. 15 Procedura per la nomina.....	11
Art. 16 Rinvio alla normativa generale .....	11
Art. 17 Disposizioni transitorie e finali.....	11

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art.1 Principi generali e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi partecipati dalla stessa, quali enti, aziende, consorzi, istituzioni, società per i quali sia prevista per legge, disposizione statutaria o ad altro titolo, la presenza di rappresentanti dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni e vincoli normativi vigenti;
2. Le disposizioni del presente regolamento si estendono per la nomina dell'Amministratore di enti, aziende, istituzioni e società partecipate di cui alla Sezione 1 dell'art. 2, comma 2, lettera a) purché non siano in contrasto con norme di Legge, Regolamenti e norme Statutarie.
3. I presenti indirizzi non trovano applicazione:
  - a) nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizioni di legge, statuto, regolamento, convenzione;
  - b) nei casi di partecipazione a Comitati, Commissioni operanti all'interno dell'amministrazione metropolitana o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
  - c) nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco e Consigliere Metropolitano;
  - d) nei casi di rinnovi di incarico nei limiti consentiti dalle norme legislative e statuarie. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica;
  - e) nei casi in cui ricorrano motivate ragioni d'urgenza, qualora l'organo per il quale è necessaria la nomina si trovi nell'impossibilità di funzionare senza la tempestiva nomina o designazione dei rappresentanti dell'Ente.

### **Art. 2 Trasparenza e pubblicità**

1. Nel sito istituzionale della Città Metropolitana, nell'apposita Sezione, è pubblicato - l'elenco degli organismi per i quali la Città Metropolitana di Reggio Calabria è tenuta, per espressa previsione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, ovvero in forza di obblighi convenzionalmente assunti, a nominare e/o designare propri rappresentanti con l'indicazione sintetica degli scopi statuari dell'organismo e delle cariche cui si riferiscono le nomine e/o le designazioni, dei nominativi dei titolari in carica e della loro scadenza.

2. Sono, altresì, pubblicati gli estremi dell'atto di nomina e/o di designazione, gli atti di revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana, nonché ogni altra informazione prevista dal D. Lgs.n. 33/2013e ss. mm. ii.;

3. L'elenco di cui al comma 1 è distinto in due Sezioni:

a) Sezione 1 - "enti, aziende, consorzi, istituzioni, società" strumentali della Città Metropolitana per i quali la Città Metropolitana esercita poteri di indirizzo e di controllo, anche unitamente ad altri enti pubblici;

b) Sezione 2 - "enti, aziende, consorzi, istituzioni, società" non strumentali per i quali è prevista in seno ai propri organi la presenza di rappresentanti nominati o designati dalla Città Metropolitana.

### **Art. 3 Indirizzi programmatici**

Il Consiglio Metropolitan, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione, di cui all'art. 170 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, definisce gli indirizzi programmatici in riferimento all'attività degli organismi partecipati di cui all'art. 2.

### **Art. 4 Competenza alla nomina o alla designazione**

1. Le leggi, i regolamenti o lo Statuto possono attribuire specificamente al Sindaco o al Consiglio Metropolitan la competenza per le nomine o designazioni.
2. Nei casi in cui tale competenza non sia espressamente prevista o stabilita da norme di legge, di regolamento o dallo Statuto, vi provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al presente Regolamento.

### **Art. 5 Rispetto della parità di genere**

1. Il Sindaco Metropolitan assicura l'equilibrio di genere nel complesso delle cariche per le quali si procede alla nomina o designazione.
2. L'obiettivo dell'equilibrio di genere deve essere perseguito, ove possibile, anche all'interno del singolo organo, qualora le nomine e le designazioni siano più di una.

## **Titolo II - Enti Strumentali e Controllati**

### **Art. 6 Requisiti generali e professionali**

1. I rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria da nominare negli organi degli enti, aziende, istituzioni ed organismi partecipati di cui alla Sezione 1 dell'art.2, comma 3, lettera a), devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e

la onorabilità, e in possesso di competenze tecniche, giuridiche e/o amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche della carica.

2. I requisiti di cui al comma 1 si uniformano di diritto alle disposizioni delle leggi dello Stato.
3. I nominati e i designati devono, altresì, essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dagli Statuti degli Enti e/o Società e/o dalla specifica normativa di riferimento in relazione all'attività dell'Ente e/o Società cui si riferisce la nomina.
4. Per la nomina dei componenti il collegio sindacale è necessario che almeno uno dei membri effettivi ed un supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri non iscritti in tale registro siano scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il decreto del Ministro della giustizia, il D. M. 320/2004 (ovvero: avvocati; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro), o fra professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.
5. Per la nomina dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili.
6. Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità, comprovata da specifico curriculum vitae:
  - a) l'attinenza del titolo di studio all'attività svolta dall'organismo interessato;
  - b) una documentata esperienza professionale maturata in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione, di controllo in organismi del settore pubblico o privato;
  - c) una documentata attività di insegnamento o di ricerca, eventualmente comprovata da pubblicazioni.
7. Nel caso di rinnovo di cariche si tiene conto altresì dei risultati effettivamente conseguiti dal candidato nell'esercizio del precedente mandato, comprovati da idonea documentazione.

#### **Art. 7 Cause di inconfiribilità, incompatibilità e di esclusione**

1. Fermo quanto previsto ai sensi del D.lgs n. 39 del 18 aprile 2013 "Disposizioni in materia d'inconfiribilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190", si osservano altresì le seguenti condizioni:

- a) le disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 art. 5 c. 9, relative al divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza cariche in società controllate;
- b) le cause ostative di cui all'art. 10, c. 2 D.lgs 235/2012 (sentenze definitive di condanna di delitti non colposi);
- c) le disposizioni di cui all'art. 248, c.5 del d.lgs 267/2000, come modificato dal D.L 174/2012 convertito con legge n.213/2012;

- d) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 734, legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

2. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dagli statuti e/o dalla normativa vigente per gli enti o organismi cui si riferisce la norma, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, coloro i quali:

- a) si trovino in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzioni nel quale rappresenta la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- b) siano stati dichiarati falliti;
- c) si trovino in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- d) abbiano liti pendenti con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- e) si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II della parte 1 D. lgs 267/2000;
- f) si siano trovati nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17 (interferire nelle funzioni di organi costituzionali, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici);
- g) i dipendenti, consulenti o incaricati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente;
- h) siano stati nominati consecutivamente 2 (due) volte nello stesso l'ente, l'azienda, l'istituzione;
- i) siano stati oggetto di revoca della nomina o designazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria per motivate ragioni comportamentali;
- j) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti e affini entro il terzo grado del sindaco;
- l) limitatamente alle nomine in seno agli organi di amministrazione di enti e società di cui all'art. 2, comma 3 lettera a), siano soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell'art 6 del D.L. 90/2014 convertito con L.114/2014.

3. Nel caso di nomine in enti non strumentali, di cui alla Sezione 2 dell'art.2, comma 3, lettera b), non si applicano le cause di incompatibilità e di esclusione di cui alle lettere e) e g) del comma 2.

In ogni caso i nominati che ricoprono una carica o un impiego presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria non possono percepire alcun emolumento o indennità aggiuntivi rispetto a quelli spettanti per la carica o per l'impiego medesimi. Tutte le cause di incompatibilità sono comunque disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli da 61 a 68 del D.Lgs 267/2000.

4. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e/o di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

## **Art. 8 Presentazione delle candidature**

1. Il Sindaco Metropolitan, in caso di nomina o designazione da effettuarsi per scadenza ordinaria della carica, dà comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

2. L'avviso di cui al comma 1 del presente articolo dovrà rimanere pubblicato per almeno quindici giorni e dovrà stabilire il termine entro il quale potranno essere presentate le candidature.

3. In caso di urgenza motivata, i termini di cui al precedente comma 2, possono essere ridotti, segnatamente qualora l'organo per il quale è necessaria la nomina si trovi nell'impossibilità di funzionare senza la tempestiva nomina o designazione dei rappresentanti dell'Ente.

4. Le candidature, redatte secondo il modello da pubblicarsi unitamente all'avviso, devono essere presentate, previa sottoscrizione dell'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., entro i termini di scadenza indicati nell'avviso di cui al punto 1).

Le candidature dovranno essere presentate al Protocollo Generale dell'Ente secondo le modalità stabilite da ogni singolo avviso.

5. La candidatura non fa sorgere alcun diritto alla nomina o designazione in capo al candidato, né verrà redatta alcuna graduatoria finale di merito al termine della procedura.

## **Art. 9 Supporto amministrativo - istruttoria delle candidature**

1. Scaduto il termine dell'avviso di cui all'art. 8, il Settore competente ove è incardinato il Servizio Affari Istituzionali procede all'istruttoria in relazione ai requisiti richiesti senza alcun tipo di valutazione comparativa delle candidature pervenute.

2. In particolare verranno verificate:

- a) l'ammissibilità della nomina di competenza sindacale, in merito al possesso dei requisiti necessari come descritti al precedente art.6);
- b) l'ammissibilità della nomina di competenza sindacale in relazione a quanto previsto al precedente art. 7);
- c) le attestazioni del candidato in relazione ai motivi generali o speciali di ineleggibilità, in relazione ad eventuali pendenze penali e processuali (anche tramite verifica al casellario giudiziario) nonché all'inesistenza a suo carico di procedure concorsuali.

3. Terminati i lavori, il Responsabile trasmetterà al Sindaco le risultanze dell'istruttoria, unitamente all'elenco dei candidati idonei, il quale procederà alla nomina con Decreto sindacale e su base fiduciaria.

## **Art. 10 Durata degli incarichi e regime di prorogatio**

1. Gli incarichi negli organi amministrativi degli enti di cui alla **Sezione 1** dell'art.2, comma 3, lettera a) hanno durata pari a quella fissata dalle norme di legge specifiche che disciplinano la nomina o la designazione o dagli Statuti degli enti e/o aziende partecipate interessate.
2. I rappresentanti della Città Metropolitana presso gli enti di cui alla **Sezione 2** dell'art.2, comma 3, lettera b) hanno durata pari a quella fissata dalle norme di legge specifiche che disciplinano la nomina o la designazione o dagli Statuti degli enti rappresentati.
3. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in *house* si applica, la norma del comma 15 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, il regime di prorogatio previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Per tutti gli Enti e/o società diverse dalle società *in house*, in forza del rinvio espresso operato dall'art. 1, 3° comma, del D.Lgs. 175/2016, si applica il regime di prorogatio di cui all'art. 2385 c.c. che dispone che la "cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il C.d.A. è stato ricostituito".
4. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento non potranno essere ricoperti dal medesimo soggetto per oltre due mandati consecutivi, fatte salve motivate ragioni di opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

## **Art. 11 Nomina o designazione**

1. Terminate le procedure di verifica indicate al precedente art. 7, il Sindaco adotta il decreto di nomina o designazione di propria competenza.
2. Il Sindaco comunica, nella prima seduta utile, al Consiglio metropolitano le nomine e le designazioni effettuate.

## **Art. 12 Obblighi dei nominati**

1. Tutti i nominati incarichi per le quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, devono presentare apposita dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale e di quella del coniuge non legalmente separato e dei figli se maggiorenni e conviventi, di cui alla Legge 5.7.1982 n.441.
2. I rappresentanti della Città metropolitana negli organismi partecipati conformano la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione ed agli indirizzi programmatici o direttive istituzionali formulati nell'interesse della Città Metropolitana.
3. I rappresentanti della Città Metropolitana negli organismi partecipati sono tenuti:
  - a) a riferire al Sindaco metropolitano, annualmente, o su espressa richiesta, circa l'andamento dell'organismo e sull'attività compiuta dall'organo di cui fanno parte;



- b) ad intervenire, se richiesto, alle sedute del Consiglio Metropolitan ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
  - c) a trasmettere al Sindaco, al Consigliere delegato, agli Enti Partecipati e, per competenza, all'Ufficio Partecipate dell'Ente, la convocazione con l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e quello delle assemblee straordinarie;
  - d) informare tempestivamente il Sindaco metropolitano in ordine a criticità relative economico patrimoniale dell'organismo nonché a situazioni di perdite o disavanzo dell'organismo;
  - e) a relazionare preventivamente al Sindaco metropolitano in ordine a determinazioni che comportino potenziale impatto sul bilancio della Città metropolitana;
  - f) a comunicare tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore assunzione di cariche presso Organismi comunque denominati di natura privatistica o anche a partecipazione pubblica o di enti da questi controllati o ad essi collegati, anche al fine dell'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità o di esclusione ai sensi dell'art. 7);
  - g) le suddette comunicazioni devono essere effettuate entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di assunzione o dalla cessazione dalla carica;
  - h) i rappresentanti della Città metropolitana nel collegio sindacale o nell'organo di revisione dell'organismo sono tenuti a riferire al Sindaco circa l'irregolarità rilevate o circa pareri contrari da loro espressi, in ordine ad iniziative dell'organo amministrativo.
3. Prima del conferimento dell'incarico di riferimento l'Ufficio preposto procede alla verifica di insussistenza di cause di inconfiribilità e all'assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.n.39/2013;
4. La verifica di cui al comma 3 è reiterata per ogni anno successivo all'incarico e per tutta la durata.
5. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco metropolitano ai rappresentanti della Città Metropolitana ed il persistere dell'inadempienza comporta la revoca ai sensi del successivo articolo 13).

### **Art. 13 Revoca, decadenza e dimissioni dagli incarichi**

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco metropolitano procede con proprio atto, previa contestazione all'interessato ed ascoltate le sue deduzioni, alla revoca del rappresentante della Città Metropolitana per sopraggiunta incompatibilità, per il sopravvenire di una causa di esclusione, per la perdita dei requisiti soggettivi previsti per la nomina o designazione, per comportamenti contraddittori o omissivi, per reiterate inottemperanze agli indirizzi definiti dal Consiglio Metropolitan, per motivate gravi ragioni relative alla inosservanza degli obblighi di legge o di quelli stabiliti dal presente regolamento, per reiterate assenze ingiustificate alle riunioni dell'organo di amministrazione in cui l'interessato rappresenta la Città Metropolitana, nonché, nel caso degli enti di

cui all'art. 2, comma 2, lettera a), la persona nominata o designata, nell'espletamento delle proprie funzioni:

- a) non si conformi alle linee programmatiche di mandato del Sindaco metropolitano o non rispetti gli obiettivi assegnati in sede di DUP e gli indirizzi programmatici stabiliti annualmente dall'Amministrazione;
  - b) non rispetti le norme di settore, i vincoli di finanza pubblica imposti dalla legge, le disposizioni regolamentari dell'Ente, con particolare riferimento a quello sui Controlli Interni;
  - c) non dia seguito alla richiesta del Sindaco metropolitano di produrre specifica relazione informativa sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati;
  - d) al venir meno del rapporto fiduciario con il Sindaco metropolitano;
  - e) in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti;
2. Il procedimento di revoca è avviato dal Sindaco metropolitano con comunicazione scritta all'interessato cui devono essere contestati espressamente i fatti e i possibili motivi di revoca. E' concesso un termine non inferiore a 10 giorni per produrre memorie e documenti di difesa;
  3. Il procedimento di revoca si conclude nei successivi 20 giorni con provvedimento espresso e motivato del Sindaco metropolitano.
  4. Il provvedimento espresso di revoca dovrà essere notificato, a mezzo P.E.C. o nelle altre forme previste dalla legge, all'interessato entro 5 giorni e comunicato, nel successivo termine di 10 giorni, all'organismo interessato.
  5. L'atto di revoca è comunicato al Consiglio Metropolitano in sede di prima seduta utile.
  6. In caso di dimissioni, il Sindaco Metropolitano provvede a darne comunicazione al Consiglio Metropolitano nella prima seduta utile.
  7. Nei casi di rinunzie, dimissioni, revoche e decadenze dalla carica, il Sindaco metropolitano effettua nuove nomine secondo i criteri specificati negli articoli precedenti.
  8. Qualora non si possa procedere ai sensi del comma precedente, il Sindaco da comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e nel sito web della Città Metropolitana.
  8. Il procedimento dovrà essere concluso entro complessivi 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma o nel minor termine nel caso ricorrano le condizioni d'urgenza e di interesse pubblico.

### **Titolo III - Enti Non Strumentali**

#### **Art.14 Requisiti generali**

1. I rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria da nominare negli organi degli enti di cui alla Sezione 2 dell'art. 1, comma 2, lettera b), devono essere in possesso dei diritti civili e politici, nonché possedere i requisiti di correttezza e di onorabilità.

### **Art. 15 Procedura per la nomina, obblighi dei nominati e revoca**

1. Per le nomine o designazioni negli organi amministrativi degli enti di cui alla Sezione 2 dell'art.2, comma 2, lettera b) si applicano le disposizioni e la procedura prevista per tali enti di cui agli articoli dal n. 7 al n. 13 del presente Regolamento.

### **Art. 16 Rinvio alla normativa generale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

### **Art. 17 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio on line.